

**A.S.S.A.P. - OO.PP. RIUNITE CRISCIONE LUPIS, CARMELO  
BOSCARINO e CARMELO MOLTISANTI - RAGUSA**  
*Azienda di Servizi Socio Assistenziali alla Persona*  
*Via Eugenio Criscione Lupis, n.99 - RAGUSA*

**S T A T U T O**

**CAPO I**

***Tipologia dei servizi e organizzazione***

**Art. 1**

**Origine**

L'Opera Pia "A.S.S.A.P. OO.PP. Riunite Criscione Lupis, Carmelo Boscarino e Carmelo Moltisanti" con sede legale in via Eugenio Criscione Lupis, n.99 -Ragusa, trae la sua origine dalla fusione avvenuta

tra

l'Opera Pia Eugenio Criscione Lupis, l'Opera Pia Carmelo Boscarino e l'Opera Pia Carmelo Moltisanti, tutte di Ragusa.

Giusto DPR n. 311/GRV/S.G. Del 7/12/2001

**Art. 2**

**Denominazione, natura giuridica e sede**

L'Ente, denominato Opera Pia "A.S.S.A.P. OO.PP. Riunite Eugenio Criscione Lupis, Carmelo Boscarino e Carmelo Moltisanti", è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ai sensi della legge del 17.7.1890, n. 6972, ed ha la propria sede legale in Ragusa via Eugenio Criscione Lupis, n.99.

**Art. 3**

**Finalità**


L'Ente "A.S.S.A.P. OO.PP. Riunite Eugenio Criscione Lupis, Carmelo Boscarino e Carmelo Moltisanti", appreso denominato "l'Ente", in ossequio a quanto stabilito dai singoli originari testatori ha come propria finalità l'assistenza a favore degli anziani, degli inabili, delle famiglie bisognose e dei minori.

Tale fine istituzionale, obbligatorio, dovrà essere perseguito dall'Ente compatibilmente con tutte le proprie rendite e nei limiti dei propri mezzi patrimoniali con l'accoglienza convittuale o semiconvittuale ovvero con l'assistenza domiciliare, attivando, altresì, ogni iniziativa di programmazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Nel perseguimento di tale finalità, da svolgere a favore di persone appartenenti ad entrambi i sessi, sarà data priorità a coloro che si trovano in condizione di povertà o che non abbiano persone che possano convenientemente accudirle.

Per i minori e gli inabili al lavoro per difetto fisico potrà provvedersi in particolare alla loro assistenza, tutela, educazione, istruzione e formazione, al fine di garantire l'integrale sviluppo della persona ed il loro pieno inserimento nella società.

Agli anziani ospiti dell'Ente dovrà garantirsi la loro assistenza al fine di evitare fenomeni di emarginazione e solitudine e valorizzando al massimo le loro capacità di



relazione attraverso l'impegno in attività sociali.

L'Ente potrà intrattenere rapporti di collaborazione con gli altri Enti locali territoriali anche per dare risposte immediate ad eventuali situazioni di emergenza che potranno emergere; potrà, inoltre, collegarsi con i servizi sociali del territorio comunale e provinciale e promuovere l'integrazione degli interventi sociali e sanitari.

L'Ente potrà stipulare convenzioni con altre II.PP.A.B., Enti pubblici e/o privati non aventi scopo di lucro, congregazioni religiose e cooperative per la gestione di uno o più servizi, nel rispetto comunque di quanto stabilito dalle disposizioni legislative.

- Al fine di realizzare un ampio coinvolgimento attorno alle proprie attività l'Ente potrà utilizzare l'impegno, gratuito, delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, coordinandone le attività. Potrà, inoltre, stipulare convenzioni per l'utilizzazione presso le proprie strutture degli operatori del servizio civile.

L'Ente ha come scopo primario l'organizzazione e la gestione dei servizi, attività ed interventi assistenziali, socio sanitari ed educativi in favore dei soggetti a cui fa riferimento la vigente legislazione nazionale e regionale concernente la realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sopradetti ai sensi della Legge 328/2000 e successivo D.Lgs 207/2001;

#### **Art. 4**

##### **Norme di accoglienza**

Per l'assolvimento delle proprie finalità istituzionali l'Ente provvederà, all'assistenza domiciliare ed al ricovero, in regime di semiconvitto e di convitto di anziani, di inabili, di immigrati, rifugiati politici, ragazze madri e minori di ambo i sessi.

Per i minori una proroga oltre i limiti del raggiungimento della maggiore età potrà essere consentita solo per garantire il completamento dell'eventuale programma educativo e formativo in corso.

Il numero degli utenti, deve essere compatibile con la capacità ricettiva dell'Ente nei vari settori in cui saranno attivati servizi od in quello già esistente. I posti disponibili saranno assegnati dando priorità a coloro che si trovano in stato di indigenza o di bisogno. In caso di accertata disponibilità di posti l'assistenza potrà essere estesa anche a persone non indigenti. In questo ultimo caso la retta resterà a loro carico o dei loro familiari, che sono obbligati al pagamento secondo quanto previsto e statuito dall'art. 433 del codice civile.

Requisito indispensabile per l'ammissione, sia gratuita che a pagamento, risulta essere l'insindacabile giudizio espresso dall'amministrazione e del responsabile di settore.

E' assolutamente vietata qualsiasi disparità di trattamento assistenziale fra i ricoverati gratuiti e quelli a pagamento.

Con propri regolamenti interni l'Ente disciplinerà più compiutamente le modalità organizzative necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.


#### **Art. 4 bis**

##### **Direzione e servizio interno della Casa di Riposo**

La direzione e il servizio interno della Casa di Riposo per anziani, dell'Opera Pia ASSAP OO.PP. riunite Crescione Lupis, Carmelo Boscarino e Carmelo Moltisanti, sono affidate alla congregazione femminile delle Suore Serve dei Poveri " Boccone del Povero " o ad altra Istituzione di carità femminile.

#### **Art. 5**

##### **Mezzi patrimoniali, finanziari e funzionamento**



Mezzi patrimoniali e finanziari sono costituiti dalla totalità dei beni mobili ed immobili in proprietà, le rette di ricovero e tutte le ulteriori entrate scaturenti dalle convenzioni con soggetti privati ed Enti Pubblici, le rette di ricovero di privati, i canoni locativi, eventuali donazioni o liberalità da parte di terzi, i finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da privati, dai Comuni, dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea, nonché la totalità dei crediti.

L'Ente provvede, con i propri mezzi finanziari, allo svolgimento dell'attività assistenziale, organizzando con l'occorrente personale laico e/o religioso, idoneo, regolarmente abilitato ed in possesso della relativa qualifica professionale, i relativi servizi nei propri fabbricati, o istituendoli in quei locali che potranno essere scelti dall'amministrazione, in vista di sopravvenute necessità di coordinamento dell'azione assistenziale, oppure tramite l'assistenza domiciliare.

#### **Art. 6** **Autonomia**

L'Ente non persegue fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e svolge, con criteri imprenditoriali, attività di erogazione di servizi alla persona in via diretta o a mezzo convenzione. Informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. L'Ente gode di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dal corrispettivo per i servizi resi, dalle rendite del patrimonio, da liberalità.

### **CAPO II** **Composizione e attribuzione degli organi**

#### **Art. 7** **Organismi di amministrazione**

Gli organismi dell'Ente si distinguono in organi di indirizzo e di governo, organi di gestione ed organi di revisione e controllo contabile.


- A) Organi di indirizzo e di governo:
  - Il Consiglio di Amministrazione.
  - Il Presidente;
- B) Organi di gestione:
  - Il Direttore.
- C) Organi di revisione e controllo contabile:
  - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 8** **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è l'Organo deliberante dell'Ente e, costituito secondo le norme statutarie, viene insediato in presenza di almeno due terzi dei componenti ivi previsti.

#### **Art. 9** **Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è costituito da 57 (cinque) componenti effettivi che devono essere in possesso di adeguato titolo di studio non inferiore al



diploma, documentata esperienza nel settore socio-assistenziale e non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 12.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione i seguenti componenti come di seguito individuati:

- Un componente con funzioni di Presidente, designato dall'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
- Un componente designato dal Sindaco del Comune di Ragusa;
- Un componente designato dall'Ordinario Diocesano di Ragusa;
- Un componente designato dall'ASL n. 7 di Ragusa;
- Un componente designato dal Prefetto di Ragusa tra i coniugi e discendenti del Fondatore originario Eugenio Crescione Lupis.

Sia il Presidente che i Consiglieri durano nella carica cinque anni e, in ogni caso, non possono esercitare la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, il coniuge e i loro parenti entro il quarto grado.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgeranno la loro attività a titolo gratuito salvo diverse disposizioni legislative in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Possono, a richiesta, essere rimborsate le spese di missioni e trasferte.

#### Art. 10

#### Competenze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, individua e definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali preventivamente deliberate.

Al Consiglio compete l'indirizzo dell'attività amministrativa ed il funzionamento dell'Ente, esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede:

- a) alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- c) all'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- d) all'approvazione delle modifiche della pianta organica;
- e) all'autorizzazione all'espletamento di concorsi;
- f) all'approvazione del bilancio annuale di previsione, relative variazioni e storni ed impinguamenti;
- g) all'approvazione Bilancio pluriennale e/o spese che impegnino il bilancio per due o più esercizi;
- h) all'approvazione del Conto consuntivo annuale;
- i) all'attivazione o modifiche di convenzioni, ovvero, di forme associative di collaborazioni;
- j) all'autorizzazione a contrarre mutui, prestiti o anticipazioni di tesoreria;
- k) all'autorizzazione alla stipula di contratti di locazione e/o comodato di immobili;
- l) all'autorizzazione alle alienazioni, acquisti e permuta di beni mobili ed immobili;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non possono essere assunte se non risulta formulata la relativa proposta da parte del Direttore.

Ogni proposta di deliberazione deve essere preparata dal Direttore dell'Ente e corredata da tutti gli atti ed allegati, qualora la proposta investa aspetti finanziari, dovrà rendere il parere di regolarità contabile e di relativa attestazione di copertura finanziaria.



Nell'ambito della propria autonomia il Consiglio di Amministrazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.

#### **Art. 11**

##### **Decadenza e dimissioni dalla carica**

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione che si trovano in una delle cause ostative previste dal successivo articolo 12, decadono dalla carica qualora, previa contestazione, non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente secondo le modalità e tempi previsti dalla normativa vigente o dallo statuto.

Le dimissioni dei consiglieri diventano efficaci dopo l'avvenuta surroga.

I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto entro 30 giorni; i consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.

All'Ente si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

La composizione, il funzionamento, le competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nonché la nomina e le funzioni del Presidente sono disciplinati dal presente statuto, adottato nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli interessi originari e della territorialità.

#### **Art. 12**


##### **Cause ostative alla nomina**

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Consigliere è incompatibile con la carica di:

- deputato regionale, Presidente della provincia, di Sindaco, di Assessore regionale, provinciale o comunale, di consigliere provinciale o comunale;
- Direttore generale, amministrativo e sanitario dell'ASL di riferimento e del Distretto socio-sanitario di appartenenza;
- amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa;
- Presidente o componente del consiglio di amministrazione di altri Enti o di fondazioni o associazioni di diritto privato risultanti dalle trasformazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Non possono essere nominati, in alcun caso, componenti del Consiglio di Amministrazione:

- coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 166 del codice penale;
- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;



- coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili di irregolarità che hanno comportato il diniego di approvazione dei conti resi nella gestione di attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Ente;
- coloro che sono stati dichiarati responsabili di gravi irregolarità amministrativo contabili nella gestione o che non hanno riportato il risultato della loro gestione di attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Ente;
- coloro che hanno lite pendente con l'Ente o hanno debiti liquidi verso esso e siano in mora di pagamento;
- i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Ente.

Non possono appartenere contemporaneamente agli organi di amministrazione il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

L'insussistenza di una delle cause ostative alla nomina è dichiarata secondo le modalità stabilite nelle forme di legge. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nella condizioni sopra riportate è nulla.

La sentenza patteggiata ex articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

### **Art. 13 Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti interni. Assolve, altresì, ai seguenti compiti:

- assume la rappresentanza legale dell'Ente e ne cura gli interessi;
- promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione ed adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto;

In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

### **Art. 14 Funzioni del Presidente**

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede le adunanze.


Il Presidente nel convocare il Consiglio, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà inviare l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno che sarà trattato, a mezzo di raccomandata a.r., da recapitare, a ciascun componente, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

### **Art. 15 Sostituzione del Presidente**

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice-Presidente ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per età.

### **Art. 16 Regolamenti**

Il Consiglio di Amministrazione adotterà, tramite atto deliberativo, appositi regolamenti di organizzazione amministrativa e contabile, che saranno successivamente



sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali.

#### **Art. 17**

##### **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente, entro il 60° giorno antecedente la scadenza quinquennale del mandato deve avviare le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di inadempienza del Presidente, il Direttore dell'Ente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la ricostituzione degli organi deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza degli stessi, entro i quali l'organismo scaduto può adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti ritenuti urgenti ed indifferibili.

#### **Art. 18**

##### **Scioglimento, sospensione o decadenza**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente viene sciolto o sospeso nei casi e con le modalità previste dalla legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente o di due consiglieri.

Contestualmente il Direttore dell'Ente informerà dell'avvenuta decadenza l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che richiederà all'organo competente la designazione di un nuovo membro al posto di quello dichiarato decaduto. Il nuovo membro, così designato, sarà successivamente nominato dall'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Chi surroga un membro dichiarato decaduto anzitempo, rimane comunque in carica solo per il restante periodo di nomina del surrogato.

#### **Art. 19**


##### **Adunanze e deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione si insedia in seguito a convocazione da parte del Direttore dell'Ente il quale, entro cinque giorni dalla data di ricevimento del decreto Assessoriale di nomina, dovrà convocare apposita seduta da tenersi entro dieci giorni.

In caso di inottemperanza del Direttore dell'Ente entro il predetto termine, ed il successivo insediamento del Consiglio da parte di un Commissario regionale ad Acta, il Presidente provvederà ad attivare le procedure di cui superiore art. 10, comma 2, lett. o). A tal fine la figura di cui al successivo art. 25, comma 6, lett. b), viene sostituita dal Consigliere più anziano per età.

Le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie e non sono pubbliche.

Le adunanze ordinarie hanno luogo su convocazione del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta, scritta e motivata, di tre consiglieri ed in ogni caso nei tempi stabiliti dalla legge per l'approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e delle eventuali variazioni ai medesimi. Le adunanze straordinarie hanno luogo tutte le volte che ve ne sia necessità su convocazione del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta, scritta e motivata, di almeno due consiglieri. Le adunanze straordinarie dovranno avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui perviene la richiesta.



Per la validità delle adunanze, sia ordinarie che straordinarie, è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'adunanza il predetto numero viene a mancare il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Le deliberazioni, sia in seduta ordinaria che straordinaria, devono essere prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. Tuttavia le deliberazioni riguardanti gli argomenti di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. b), e), h), i), j), l) ed n), dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il componente che si trovi in conflitto di interessi non può partecipare alle deliberazioni; in caso contrario il suo voto non sarà computato.

I voti saranno espressi per appello nominale. Quando la maggioranza dei presenti lo richiede il voto sarà segreto. Dovrà procedersi sempre a votazione segreta quando la deliberazione abbia ad oggetto questioni di qualsiasi tipo relative a persone.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore dell'Ente il quale redige apposito verbale nel quale devono essere riportati gli argomenti trattati e le deliberazioni adottate.

#### **Art. 20 Direttore**

Alla direzione ed al coordinamento degli uffici amministrativi e dei servizi è preposto il Direttore.

Il Direttore è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente e nel rispetto delle direttive impartitegli dal Consiglio di Amministrazione, da cui dipende funzionalmente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente.


Come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

Il Direttore nomina, con provvedimento motivato, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, i dirigenti preposti alla struttura organizzativa e specifica le attribuzioni ed i compiti connessi alla direzione di tali strutture, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di organizzazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere su tutte le deliberazioni assunte, ne redige e sottoscrive i verbali, svolgendo in tal modo le funzioni di segretario.

Su tutte le proposte di deliberazione il Direttore deve rendere il parere di legittimità e qualora queste investano aspetti finanziari deve altresì rendere il parere in ordine alla regolarità tecnico contabile ed attestare la relativa copertura finanziaria. Cura, altresì, l'affissione degli atti deliberativi, avvalendosi del personale amministrativo e, con sua attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione nei termini di legge all'Albo Comunale.

Oltre alle competenze previste dai precedenti artt. 17 e 18, il Direttore è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti e delle procedure attuative.



**Art. 21**  
**Revisore dei conti**

L'organo di revisione viene nominato ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, ed è formato da componenti scelti tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e finanze o tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

La nomina del revisore contabile è effettuata con decreto, anche separato, dell'Assessore competente ed avviene, di norma, contestualmente a quella relativa al Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dei conti dura in carica per un quinquennio e può essere immediatamente confermato per una sola volta.

Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge i seguenti compiti:

- verifica il rispetto delle norme statutarie dell'Ente, con particolare riferimento al perseguimento dei fini istituzionali;
- verifica il patrimonio dell'Ente e le operazioni di gestione;
- effettua i controlli previsti dalla normativa fiscale;
- esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- individua gli indici e le modalità specifiche per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività dell'Ente;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione dell'Ente, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di approvazione dei bilanci.

Il revisore dei conti, nella relazione al rendiconto, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione; ove riscontri gravi irregolarità, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

Il compenso spettante all'organo di revisione contabile resta disciplinato dalla normativa di settore, applicabile per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

**Art. 22**  
**Incompatibilità del revisore**

Le disposizioni relative alle incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile si applicano ai revisori dei conti, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.


Non possono ricoprire l'incarico di revisore dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 12, comma 2;
- coloro che ricoprono l'incarico di componente gli organi dell'Ente o che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
- il segretario e i dipendenti dell'Ente;
- i dipendenti con funzioni di rappresentanza e controllo della Regione e della Provincia regionale e del Comune;
- i falliti o coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici;
- coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;

I revisori contabili non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente.

**CAPO III**  
**Sistema contabile, patrimoniale e risorse umane**

**Art. 23**  
**Bilanci e piani di gestione.**



La redazione ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo avranno luogo, ogni anno, secondo le norme ed i termini stabiliti dalle disposizioni legislative delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, alle quali si fa espresso riferimento.

Contestualmente al bilancio di previsione il Consiglio di Amministrazione può adottare il piano di gestione, determinando, su proposta del Direttore, gli obiettivi di gestione. Il piano contiene le modalità di assegnazione delle risorse ai vari responsabili, pur mantenendo un unitario centro di responsabilità individuato nel Direttore. Tali previsioni sono periodicamente verificate durante l'anno con valutazioni comparative sui costi, sui risultati e sugli obiettivi, finalizzati alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.

Possono essere definiti, altresì, i piani programmatici relativi alle linee strategiche dell'Ente anche in conformità al piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed alla programmazione del Distretto socio-sanitario.

Il piano programmatico ha la stessa durata del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed è aggiornato annualmente, in correlazione anche alla verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi di programma.

Nella formulazione del piano programmatico si dovrà tener conto, altresì, dei principi espressi nella carta dei diritti degli utenti di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

#### **Art. 24**

##### **Servizio di Tesoreria**

Il servizio di tesoreria dovrà essere assicurato da un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività ed avente filiali in Provincia di Ragusa.

Tutta la movimentazione di risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, avverrà tramite il servizio di tesoreria e di cassa.

Il servizio di tesoreria e di cassa sarà affidato mediante asta pubblica ad istituto di credito offerente migliori condizioni di gestione e sarà regolato da apposita convenzione deliberata dal consiglio di Amministrazione.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di discarico per il Tesoriere se non sono firmati dal Direttore dell'Ente.

#### **Art. 25**

##### **Personale**


Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore, nonché dalle eventuali disposizioni normative adottate dalla Regione Siciliana.

Le modalità di reclutamento, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre al personale in atto in servizio con il contratto nazionale di lavoro, che transita, sin dalla data di approvazione del presente Statuto, nell'Organico della Pia Opera con la nuova denominazione, l'Ente potrà avvalersi di personale assunto a tempo determinato che sarà reclutato secondo le vigenti disposizioni di legge.

Lo spirito e l'azione di quanti agiscono nell'Ente devono essere ispirati al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo innanzi a tutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli assistiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

L'azione degli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi, che saranno retti dal principio di cooperazione e di informazione.



In materia di personale il Consiglio di Amministrazione può nominare una commissione di disciplina costituita dai seguenti componenti:

- a) dal Presidente o un suo delegato, che la presiederà;
- b) dal Direttore;
- c) da un dipendente designato dal personale dell'Ente che dovrà essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla scuola dell'obbligo.

**Art. 26**

**Sistema di controllo interno**

Nell'ambito della propria autonomia, l'Ente può dotarsi degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di valutazione della dirigenza, di controllo di gestione e di valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

**Art. 27**

**Inventario**

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio di Amministrazione redigerà ed approverà un inventario di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente.

Copia dell'inventario dovrà essere trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

L'inventario dovrà comunque essere aggiornato come prescritto dalla legge.


**Art. 28**

**Norme transitorie e di rinvio**

Il presente statuto composto di n.28 articoli, compreso il presente, entrerà in vigore dalla data della Sua approvazione da parte dell'organo tutorio.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e del codice civile.

IL DIRETTORE  
(Avv.to Rosy Iacono)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Nicolò La Barbera)

